

LOTTO 5

**POLIZZA  
DI ASSICURAZIONE NATANTI  
(CORPI ACQUEI)**

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
Palazzo Cà Corner San Marco 2662 – 30124 Venezia  
Codice Fiscale 80008840276

**CODICE CIG: A02E6AAE72**

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	28.02.2024
alle ore	24,00 del	28.02.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	28.02
------------------------	-------

## SOMMARIO

---

PREMESSA.....	3
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI .....	3
Art.1 – Definizioni .....	3
Art. 2 – Descrizione dell’Attività del Contraente .....	5
Art. 3 – Enti assicurati .....	5
SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....	6
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede .....	6
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori .....	7
Art. 3 – Durata del contratto .....	7
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio .....	7
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto .....	8
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	8
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione .....	9
Art. 9 - Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 10 – Oneri fiscali .....	10
Art. 11 – Foro competente .....	10
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 13 - Interpretazione del contratto .....	10
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società .....	10
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza .....	10
Art. 16 – Estensione territoriale .....	10
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio.....	11
Art.18 - Rinuncia all'azione di surroga .....	11
Art. 19 – Clausola Broker .....	11
Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. ....	12
Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	12
Art. 22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) .....	12
Art. 23 – Trattamento dei dati.....	13
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Polizza Italiana di assicurazioni marittima di navi a scafo metallico ediz. 1972 .....	13

SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI .....	30
SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI .....	33
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio .....	33
Art.2 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE).....	33
Art. 4 – Clausole vessatorie .....	34

## PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art.1 – Definizioni

<b>Accessori</b>	Equipaggiamento d'origine od integrativo a bordo dell'unità assicurata, compresa attrezzatura, incastellatura, velatura a condizione che sia necessaria alla navigazione, escluso l'apparato motore
<b>Apparato motore</b>	Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Broker</b>	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
<b>Cose assicurate</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
<b>Dotazioni extra</b>	Gli accessori ed equipaggiamenti supplementari riportati nell'elenco allegato alla polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo,

	attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi purché stabilmente fissati all'unità, vele supplementari rispetto a quelle standard, moto d'acqua, battelli di servizio, motori di servizio o altri natanti annessi all'imbarcazione principale
<b>Esplosione</b>	Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con velocità elevata.
<b>Franchigia</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Impianto elettrico</b>	Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
<b>Incendio</b>	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Nodo</b>	L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
<b>Perdita totale</b>	Quando, in conseguenza di un unico sinistro sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni extra assicurate che si trovavano a bordo.
<b>Perdita totale costruttiva</b>	Quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità è uguale o superiore al valore assicurato dell'unità stessa al momento del sinistro
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Porto di stazionamento abituale</b>	Il porto o la località anche a terra, dove l'unità di diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a 3 mesi
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Quadrante</b>	La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Scafo</b>	L'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Scoppio</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
<b>Valore commerciale</b>	Il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o altro.
<b>Valore a nuovo</b>	Il valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire il bene assicurato, o la parte dello stesso danneggiata dal sinistro, indipendentemente dal valore commerciale
<b>Valore stimato</b>	Il valore che, mediante apposito patto speciale, le parti convengono di attribuire al bene assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 del C.C.

## Art. 2 – Descrizione dell'Attività del Contraente

Ente territoriale – Città Metropolitana.

Tra le attività del Contraente sono comprese quelle istituzionali oltre che accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario

## Art. 3 – Enti assicurati

Imbarcazioni/natanti di proprietà e/o in uso esclusivo alla **Città Metropolitana di Venezia** come da elenco riportato in polizza e nelle eventuali successive appendici di inclusione/esclusione veicoli.

PR	TARGA	MARCA E MODELLO	TIPOLOGIA VEICOLO	USO	DATA IMMATRICOLAZIONE	KW	MOTORE	VALORE COMMERCIALE
1	6V30617	SANSOVINO	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	24/06/1981	165	entrobordo	€ 60.500,00
2	RV06307	SAVER 22 CABINATO " Stefano G."	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	26/10/2006	110,3	Suzuki DF 150 matr. 15001F-780077	€ 19.500,00
3	RV06708	TULLIO ABBATE VENUS	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	31/07/2007	110,3	motore marino BANJ142758 1	€ 51.500,00

4	RV12480	Imb. Cofano Con motore LV22803	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	01/01/2009	29,4	Suzuki Tohatsu DF 40 matr. 980741	€ 2.500,00
5	NON IMMATRICOLATO 01502F984766	Imb. Marine 1436 JON matr. Motore fuoribordo	MOTORE MARINO AMOVIBILE	PRIVATO	01/12/2010	11	Suzuki DF 15 matr 01502f-984766	€ 4.000,00
6	RV06828	Imb. Saver matr. Motore fuoribordo	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	09/02/2011	110,3	motore marino BBRI-1014041	€ 32.000,00
7	RV06996	COFANO VTR motore fuoribordo	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	09/06/2011	29,4	Yamaha F4 matr 6BG1017486	€ 6.000,00
8	RV07041	COFANO	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	13/09/2012	29,4	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1013038	€ 3.000,00
9	RV07032	COFANO	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	28/03/2014	29,4	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1039495	€ 7.000,00
10	RV07078	COFANO VTR	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	19/05/2015	29,4	Yamaha F40 FEHDS matr 6BG1045026	€ 8.000,00
11	6V23479	MOTOTOPO LUIGI AG A1	IMBARCAZIONE A MOTORE	PRIVATO	22/04/1984	42	entro bordo	€ 25.500,00

## SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

## **Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi veicoli assicurati con il presente contratto esistano altre coperture assicurative, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art. 1910 del C.C..

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno di seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro solo se richiesto dalla Società.

## **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2024 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2027 senza tacito rinnovo.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

## **Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione. Il premio di rata tuttavia potrà essere aggiornato, per l'annualità successiva, sulla base delle inclusioni/esclusioni che dovessero essere effettuate in corso d'anno, come disciplinato all'art. 4 Inclusioni/esclusioni in corso d'anno, Sezione 4.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

## **Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

## **Art. 6 – Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile  $\geq$  110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

## **Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione**

### **7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono alla Società, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### **7.2) Recesso per aggravamento del rischio**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

#### **7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]**

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

#### **7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1]**

Tale condizione non si applica al presente contratto.

#### **7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"**

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

### **Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere ecc.

### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 11 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

### **Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 16 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e in tutti Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) del veicolo assicurato.

### **Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

### **Art.18 - Rinuncia all'azione di surroga**

Salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del natante danneggiato.

### **Art. 19 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 7% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

### **Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

**VERSIONE 1** - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**VERSIONE 2** - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

**VERSIONE 3** - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 23 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Polizza Italiana di assicurazioni marittima di navi a scafo metallico ediz. 1972**

---

### **RISCHI ASSUNTI**

**Art. 1** - Sono a carico della Società i danni e le perdite che colpiscono la nave assicurata per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- rottura od accidente ad impianti nucleari o reattori situati sia a bordo che altrove;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 3. Tuttavia se l'assicurato è anche Comandante della nave, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo il disposto dell'art. 41 "Colpa dell'Assicurato comandante della nave"

**Art. 2** - La Società risponde inoltre delle indennità risultanti a carico della nave che l'Assicurato in ragione dei suoi interessi sulla nave medesima sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati per urto della nave con altra nave, o

con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con la nave. La Società risponde altresì delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

La Società resta in ogni caso estranea:

- a reclami od azioni di terzi:

- per rimozione od eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci od altre cose qualsiasi;

- per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di nave di terzi con le quali la nave assicurata venga in collisione o cose a bordo delle stesse;

- a reclami od azioni promossi da: noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con la nave od interessi su di essa o sul carico;

- a ricorsi: per morte, lesioni o danni di qualsiasi specie alla integrità fisica delle persone, malattia, qualunque ne sia la causa. Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

#### **RISCHI ESCLUSI**

Art. 3 - Non sono a carico della Società i danni e le perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

a) ostilità fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;

b) cattura sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;

c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, od a tumulti o sommosse civili;

d) pirateria;

e) atti di persone che agiscono per malvagità;

f) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;

g) fatti di dolo o frode del Comandante;

h) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;

i) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 1; vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

l) eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare;

m) insufficiente provvista di combustibile;

n) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non rientri nei casi previsti dal 2° alinea del 1° comma dell'art. 1.

Art. 4. – La Società resta estranea:

a) a reclami od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro la nave salvo quanto disposto dall'Art. 2;

b) a spese inerenti a quarantena, stazione forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;

c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla Legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

#### **ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Art. 5 - La nave è coperta da assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della presente Polizza; peraltro non è coperta qualora venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che la nave abbia necessità di soccorso; non è nemmeno coperta quando effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal Proprietario, dall'armatore o dal noleggiatore.

#### **VIAGGI AL DI FUORI DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE**

Art. 6 - La garanzia prestata con la presente Polizza può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la nave dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la nave risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

#### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE A TEMPO**

Art. 7 – L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza fino al termine in essa stabilito. Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova in navigazione o in porto di rifugio, l'Assicurato, purché ne faccia preventiva richiesta scritta alla Società, ha diritto al prolungamento dell'assicurazione fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo punti di ormeggio, ancorata nel primo porto di scalo; per il prolungamento l'Assicurato deve un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

In caso di perdita totale, o di abbandono, durante il prolungamento di cui sopra, l'Assicurato deve integrare il premio supplementare fino all'importo del premio di un nuovo periodo annuale.

#### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE A VIAGGIO**

Art. 8 – L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci o, non caricandone, dal momento in cui molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui la nave è ormeggiata, o non esistendo punto di ormeggio, ancorata a destinazione, oppure, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione ma non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo. Se entro questo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio l'assicurazione cessa con l'inizio delle operazioni di

imbarco. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato ha effetto dalle ore 24 del giorno della stipulazione del contratto o dalla diversa ora indicata nella polizza.

In caso di stazione forzata o di quarantena, l'assicurazione a viaggio perdura fino al termine massimo di sei mesi dal giorno di inizio dello stazionamento o della quarantena che sia scontata in un porto di scalo o in quello di destinazione; se la quarantena è scontata altrove il termine di sei mesi decorre dal giorno della partenza per il luogo di quarantena.

Per il periodo di stazionamento o di quarantena, l'Assicurato è tenuto a corrispondere, per ciascun mese o frazione di mese, un adeguato premio supplementare in misura da convenirsi; l'Assicurato può tuttavia recedere dall'assicurazione facendone espressa dichiarazione e pagando il supplemento di premio per il mese in corso. In caso di cambiamento forzato di via o di viaggio, salvo il disposto del precedente comma, l'assicurazione continua ad avere pieno effetto fino al porto di destinazione ai sensi della prima parte del presente articolo. La Società copre esclusivamente il viaggio assicurato; il cambiamento non forzato di via o di viaggio fa cessare l'assicurazione.

#### **VIOLAZIONE ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO DI CONDIZIONI DI POLIZZA CONCERNENTI LA NAVIGAZIONE**

Art. 9 – Quando la nave è assicurata a tempo retta coperta anche in caso di violazione, all'insaputa dell'Assicurato, di condizioni del presente contratto relative al carico, al servizio cui la nave stessa è adibita, ai limiti di navigazione, alle operazioni di rimorchio, di salvataggio, o alla data di partenza o epoca del viaggio, ferme le disposizioni degli artt. 3 e 4, e l'Assicurato è tenuto a corrispondere un adeguato sopra-premio. L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni violazione non appena questa viene a sua conoscenza.

#### **ALIENAZIONE DELLA NAVE**

Art. 10. – L'alienazione della nave, resa pubblica ai sensi dell'Art. 250 Codice della Navigazione, fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. Quando l'assicurazione è stipulata a tempo, all'Assicurato viene rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio.

#### **LIMITI DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE**

Art. 11 - Il limite delle obbligazioni della Società per ogni viaggio è costituito, per i rischi descritti all'Art. 1, da un importo pari alla somma assicurata. Per il rischio descritto all'Art. 2, altro importo pari anch'esso alla somma assicurata costituisce il limite delle obbligazioni della Società per ogni avvenimento.

Le spese fatte ai sensi dell'art. 21 per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi

Art. 12 - Per viaggio, agli effetti del precedente art. 11 si intende

a) nel caso di assicurazione a viaggio la durata della assicurazione come prevista all'art. 8



b) nel caso di assicurazione a tempo il periodo che ha principio con l'inizio di una traversata come appresso definita, ed ha fine al termine della stessa traversata, oppure al termine della seconda traversata consecutiva con carico, se questa eventualità si verifica per prima.

Per traversata si intende:

1) Se la nave parte con carico, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave comincia a caricare merce al porto o luogo di caricazione e termina, nell'ultimo porto o luogo di scarica, al momento in cui, completata la scarica, la nave ricomincia a caricare, o, non caricando altre merci, nel momento in cui salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire dal detto porto, salvo quanto previsto al successivo n. 3.

2) Se la nave parte in zavorra, il periodo che ha inizio dal momento in cui la nave salpa l'ancora o molla gli ormeggi per partire e termina, nel porto o luogo immediatamente seguente – salvo che si tratti di porto o luogo di rifugio o di scalo effettuato al solo scopo di rifornimento di combustibile – al momento in cui comincia a caricare merci o, non caricandone riparte in zavorra, salvo sempre quanto previsto al successivo n. 3.

3) Se una traversata, quale definita ai precedenti numeri 1 e 2, venga a comprendere un periodo di sosta di 30 o più giorni sia nel porto o luogo di caricazione che in quello di scaricazione (n.1), o nel porto di partenza o di arrivo (n.2) o in ogni altro porto o luogo, diverso dai precedenti, che non sia di rifugio, la traversata s'intende terminata allo scadere dei 30 giorni di sosta dal giorno dell'ormeggio; ogni successivo periodo di 30 giorni o frazione, prima dell'inizio della caricazione o della partenza, costituisce traversata separata.

4) Costituisce altresì separata traversata ogni periodo di 30 giorni o frazione che non sia compreso nelle ipotesi fatti ai precedenti numeri. Tuttavia, in caso di nave di nuovo acquisto o di nave riconsegnata all'armatore al termine di un contratto di noleggio, il periodo intercorrente tra la data di consegna all'armatore e l'inizio di una traversata è compreso nella traversata medesima, sempre che il periodo stesso sia inferiore a 30 giorni. Diversamente costituisce traversata separata a norma del punto 3.

Qualora la nave parta in zavorra per effettuare riparazioni di danni a carico della Società, la partenza della nave non dà inizio ad una separata traversata e la traversata in corso si considera prolungata fino all'arrivo del porto in cui la nave si reca per la riparazione.

#### **VALUTAZIONE DELLA NAVE**

Art.13 - La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazione contraria:

a) lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti di navigazione, le calderine, i mulinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto, il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'Assicurato;

b) l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

#### **VALORE ASSICURABILE**

Art. 14 – Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione della nave indicata in polizza.

L'assicurato ha facoltà di provvedere, con questa o con altre polizze, ad assicurare anche:

- a) gli esborsi di armamento, le eccedenze di avaria generale, di spese di salvataggio e di ricorso terzi e ogni altro interesse, col limite, nel complesso, del 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;
- b) con polizza a tempo una somma a titolo di nolo, contrattato o non contrattato, che, cumulata alle somme che siano coperte a sensi della precedente lettera a), non ecceda nel complesso il 25% della somma assicurata per scafo e apparato motore;
- c) il nolo, o il corrispettivo per locazione, da guadagnare, in forza di contratti a viaggio già pattuiti, e ciò per una somma non eccedente l'importo lordo convenuto per il trasporto in corso di esecuzione e quello per il trasporto del carico successiva, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurabile per la presente lettera c) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b). Nel periodo di copertura possono essere inclusi anche la traversata in zavorra intermedia tra i due carichi. La somma assicurata si riduce automaticamente della parte di nolo o di corrispettivo per locazione man mano guadagnata;
- d) il nolo sperato se la nave parte in zavorra senza contratto di noleggio, per una somma non eccedente l'importo lordo sperato sul prossimo viaggio con carico; tale somma verrà determinata in base ai noli correnti al momento della assicurazione, oltre alle spese di assicurazione. Dalla somma assicurata per la presente lettera d) deve essere dedotta la somma assicurata ai sensi della precedente lettera b);
- e) una somma non eccedente il 50% del corrispettivo lordo per locazione a tempo o per serie di viaggi, guadagnabile a termini del relativo contratto, in un periodo non superiore a 18 mesi. Dalla somma assicurabile per la presente lettera e) deve essere dedotta la somma assicurata a sensi della precedente lettera b).

La somma assicurata a sensi della presente lettera si riduce automaticamente del 50% del corrispettivo lordo man mano guadagnato; se il contratto di locazione ha durata superiore a 18 mesi, alla automatica riduzione si fa luogo solo dal momento in cui le somme assicurate per la presente lettera e) e per la precedente lettera b) si troveranno ad eccedere il 50% del corrispettivo lordo ancora da guadagnare in base al contratto di locazione. L'assicurazione regolata dalla presente lettera ha effetto solo dalla data della firma del contratto di locazione;

f) i premi corrisposti, o dovuti, su polizze stipulate per un periodo non superiore a 12 mesi per la copertura di qualsiasi interesse assicurabile; la somma assicurabile non può eccedere la quota parte del premio corrispondente al periodo di rischio ancora da correre calcolata a pro-rata mensile; la somma così assicurata si riduce automaticamente di mese in mese dell'importo di premio corrispondente al mese decorso.

#### **PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'ASSICURAZIONE - NULLITA' E DECADENZA**

Art. 15 - L'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che la nave sia in possesso del certificato di classificazione o del documento di abilitazione indicati in polizza;
- b) che, salvo le ipotesi contemplate all'art. 14, non siasi assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo ed apparato motore;
- c) che la nave non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'Assicurato.

In mancanza di tali condizioni il contratto è nullo, fermo il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti. L'Assicurato perde ogni diritto all'indennità derivatagli dal contratto quando vengono meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati nella lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della società;

2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto alla Società, l'Assicurato copra, al di fuori delle altre ipotesi previste all'art. 14, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in polizza alla nave per scafo ed apparato motore;

3) quando l'assicurato non abbia notificato alla Società, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

#### **FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, anche se esso non è a carico della Società, questa ha facoltà di recedere dal contratto con avviso notificato all'Assicurato a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di 30 giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro stesso.

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello della notificazione, se la nave, al momento della notificazione medesima, trovasi ormeggiata o ancorata in porto. S

Se la nave al momento della notificazione trovasi in navigazione, il recesso ha effetto dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui la nave è ormeggiata o ancorata nel primo porto di scalo.

Se, prima della scadenza nei termini di cui sopra, la nave carichi merce o riprenda il mare, l'assicurazione cessa con l'inizio della caricazione o al momento in cui la nave molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire.

Se infine doversi procedere a riparazioni della nave a carico della Società, il recesso non ha effetto fino a che le riparazioni non siano compiute, salvo che la nave prenda carico, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del premio afferente al periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso.

#### **FALLIMENTO DELL'ASSICURATO**

Art. 17 – In caso di fallimento dell'Assicurato, o id concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, l'Assicuratore, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del provvedimento giudiziario o amministrativo, ha facoltà di recedere dal contratto nei modi e con gli effetti del precedente art. 16.

#### **PAGAMENTO DEL PREMIO**

Art. 18 – Il premio con gli accessori e le imposte e tasse, debbono essere pagati alla consegna della polizza. In caso di rateazione del premio, le rate successive alla prima debbono essere pagate alle scadenze convenute, mentre gli accessori debbono essere pagati per intero alla consegna della polizza insieme alla prima rata del premio. Il premio, i sopra-premi, i premi supplementari, gli accessori di polizza, le imposte e tasse debbono essere pagati dall'Assicurato presso gli uffici di direzione della Società o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dal momento indicato all'art. 7 e all'art. 8 se il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato effettua il pagamento, ferme restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme sempre restando le date di scadenza stabilite nel contratto.

Trascorso il citato termine di 15 giorni, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto all'intero premio del periodo di assicurazione in corso oppure di chiedere giudizialmente la esecuzione del contratto stesso.

Nel caso di polizza a tempo il periodo di assicurazione corrisponde alla durata della polizza, col limite massimo di un anno.

Salvo i casi previsti negli artt. 10, 16, 17 e 19, il premio e i sovra-premi del periodo di assicurazione sono integralmente dovuti anche se ne sia stato concesso il pagamento rateale, qualunque sia la parte del periodo consumata, e ciò anche in caso di perdita totale, sia pure in dipendenza di rischi che non siano a carico della Società, nonché in caso di abbandono.

Qualora la polizza abbia durata inferiore ad un anno e la nave sia perduta per sinistro a carico della Società, o venga ad essa abbandonata, l'Assicurato, oltre il premio di polizza, deve anche un premio complementare pari alla differenza tra il premio annuo calcolato sulla base del tasso all'uopo convenuto e il premio di polizza.

### **STORNO PER SOSTA IN PORTO**

Art. 19 – Quando la nave soste in porto oppure in una zona di sosta approvata dalla Società per una durata continuativa non inferiore a trenta giorni, la Società rimborsa all'Assicurato per ogni periodo completo di trenta giorni un importo calcolato sulla somma assicurata in base ai tassi di storno convenuto con la presente polizza relativamente al caso che:

- a) la nave non trovasi in riparazione;
- b) la nave trovasi in riparazione.

Se durante una parte soltanto di un periodo di trenta giorni, come anzidetto, la nave trovasi in riparazione, lo storno dovuto sarà calcolato in proporzione ai giorni in cui la nave trovasi in riparazione e rispettivamente ai giorni in cui la nave non trovasi in riparazione.

Lo storno non è dovuto quando la nave soste in acque non protette o in zone non approvate dalla Società: tuttavia, se i giorni di sosta in zone non approvate, formeranno con i giorni di sosta in porta o zona approvata, un periodo completo di 30 giorni, si procederà allo storno per la proporzione di tale periodo relativo alla sosta in porto o in zona approvata. Le operazioni di carico o di scarico o la presenza di carico a bordo non escludono gli storni suddetti: tuttavia nessuno storno sarà dovuto per qualsiasi periodo durante il quale la nave venga usata per il deposito di merce.

I tassi di storno sono stati determinati in relazione al premio convenuto all'emissione della polizza; se questo premio, per qualsiasi ragione, viene variato nel corso della polizza anche i tassi di storno debbono venire corrispondentemente variati. Lo storno del premio conseguente alla sosta viene regolato alla scadenza del contratto ed è dovuto dalla Società solo se la nave sia in salvo.

Nel caso che l'inizio o la cessazione della presente polizza cadano nel corso di un periodo di sosta di 30 giorni come sopra definito, la Società, per la frazione di periodo coperto con la presente polizza, rimborsa una quota proporzionale dell'importo che sarebbe stato stornato per il periodo completo di trenta giorni.

### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Art. 20 – in caso di sinistro l'Assicurato, appena avutane conoscenza, deve darne comunicazione alla Società con tutte le informazioni e notizie ricevute e deve richiedere il suo intervento.

Art. 21 - L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare la nave e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità della nave colpita da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

La Società può intervenire, agli stessi fini di cui ai precedenti commi, senza che per questo gli si possa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento di diritti dell'Assicurato.

Nel caso di ricorso di terzi contro la nave la Società, fino a quando ne ha interesse, ha facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la nave in altro porto per riparazioni come previsto all'Art. 32, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

#### **INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

Art. 22 – L'Assicurato che dolosamente non adempie agli obblighi derivanti dagli Art. 20 e 21 perde il diritto alla indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

#### **ABBANDONO**

Art. 23 – L'Assicurato può, nei modi e termini di Legge, abbandonare la nave alla Società:

- a) in caso di mancanza di notizie della nave da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo della nave;
- b) in caso di distruzione totale della nave, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
- c) quando la nave è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e la nave non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla nave sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Art. 21 e 32, di condurre in caso di danno la nave in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la nave è stata riparata l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente Polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

Art. 24. - L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono. Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita alla nave con la presente

Polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

Art. 25 - Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società, qualora fossero state prelevate dal prodotto di vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzionamento dello Stato o altri compensi di armamento.

Art. 26 - La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di Legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

#### **DELLE AVARIE**

Art. 27 - In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente Polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o di suoi rappresentanti.

Art. 28 - All'Assicurato non spetta alcun rimborso qualora l'importo delle spese di cui all'articolo precedente non superi, per uno stesso viaggio come definito all'art. 12, il 3% della valutazione dello scafo e dell'apparato motore, eccezione fatta per i casi di incaglio, sommersione, incendio, collisione con navi o natanti. La eccezione non trova applicazione nei casi di incaglio nei canali di Panama, Suez, Manchester e loro diramazioni, oppure nel fiume Mersey, al di sopra di Rock slip, nel Rio della Plata (al di sopra della linea congiungente il bacino nord di Buenos Aires e la foce del fiume San Pedro) o suoi affluenti, nel Danubio, nel Demerara, oppure sul banco di Yenikale.

Nel caso di danno al solo scafo o al solo apparato motore il limite del 3% è calcolato sulle rispettive valutazioni; nel caso di danni allo scafo e all'apparato motore il detto limite del 3% può, a scelta dell'Assicurato, essere calcolato sulle due valutazioni separate o sulla valutazione complessiva.

Art. 29 - Le paghe ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato, salvo il disposto degli Art. 32, 33 e 35.

Art. 30 - La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati. Qualora la nave si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione in tema di perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali

riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.

Art. 31 - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, o ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni di età, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio della nave, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore della nave per effetto dei lavori di riparazione, eccezione fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o dei suoi rappresentanti, ed, in difetto di accordo, ad un collegio arbitrale. Il collegio è composto da un arbitro nominato dalla Società, da un arbitro nominato dall'Assicurato e da un terzo arbitro nominato dai due predetti, o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata emessa la Polizza.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si applica nella misura fissa di un sesto ed in quanto la nave abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età della nave, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta alla Società il valore di ricupero.

Sulle spese di pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto in bacino alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di 6 mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare la nave ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato alla nave uno stabile beneficio.

Art. 32. - Quando la nave colpita da sinistro a carico della Società si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre la nave, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio. Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la nave procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui la nave sarà ormeggiata, o non esistendo più punti di ormeggio, ancorata nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

Art. 33 - Durante il tempo in cui la nave staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 34 - I danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'Art. 5.

Art. 35. - La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune. Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito la nave, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico della nave, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della Legge italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione.

Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta alla Società.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della Polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

Art. 36 - La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore della nave allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa



all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico della nave. Nei casi di incaglio avvenuto nei luoghi indicati nel primo comma dell'Art. 28 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

#### **PAGAMENTO DELLE INDENNITA'**

Art. 37 - La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 23, il certificato di cancellazione della nave dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla presente Polizza o dalla Legge.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

#### **INTERESSI SU ANTICIPI DI SOMME**

Art. 38 - Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

#### **COMPENSAZIONE DEI PREMI CON I DANNI**

Art. 39 - Dall'importo delle indennità sono da detrarre i premi, anche non scaduti, della presente polizza nonché tutti i premi scaduti per altre polizze che l'Assicurato abbia o abbia avuto con la Società; né l'Assicurato può fare cessione del suo credito di indennità a terzi se non per il supero.

Quando l'Assicurato o chi reclama il danno si trovi in stato di insolvenza, di concordato preventivo, di fallimento o di amministrazione controllata, tutti i premi scaduti o non scaduti in dipendenza di dette polizze vengono compensati con le somme da pagarsi dalla Società.

Effettuata la compensazione, la Società restituisce gli effetti cambiari che le fossero stati rilasciati per i premi.

#### **INCHIESTA PUBBLICA SUL SINISTRO**

Art. 40 - Nei casi di sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico di chicchessia, la liquidazione resta sospesa fino a pronuncia definitiva del magistrato penale.

#### **COLPA DELL'ASSICURATO COMANDANTE DELLA NAVI**

Art. 41 – Quando il comandante è anche proprietario o comproprietario della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, le indennità, o in caso di comproprietà la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà, vengono ridotte del 50% se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25% se gli è stata ritirata temporaneamente.

Quando, al di fuori del caso di proprietà o comproprietà, il comandante sia interessato o cointeressato nell'assicurazione della nave, e venga accertata la sua colpa nautica, su quanto al comandante spetti per la sua parte di interesse nell'assicurazione si applicano le riduzioni di cui al precedente comma.

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA**

Art. 42 – Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Società per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti con la Società cui sia affidata la delega la quale deve a sua volta tenere informate le Società. Queste sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisca alla liquidazione dei danni. Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta.

#### **CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

Art. 43 - La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza.

#### **IMPOSTE E TASSE**

Art. 34 - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti o futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **FORO COMPETENTE**

Art. 45 – Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede la direzione della Società o l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 28 e 648 del C.P.C. e cioè alla facoltà di domandare l'esecuzione provvisoria della sentenza, o del decreto ingiuntivo.

#### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Art. 35. - La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

## **Condizioni Particolari della Polizza Italiana di assicurazioni marittima di navi a scafo metallico ediz. 1972**

### **Art. 1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

I danni e le spese di avaria (comprese spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire il danno ed indennità di ricorso terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento, saranno pagati previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro. A tal proposito I danni per cattivi tempi e per urti contro ghiacci galleggianti che si verificano durante il passaggio marittimo fra due porti successivi saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento. In caso di indennità per Perdita totale, Perdita totale costruttiva e/o Abbandono la Franchigia fissa di cui sopra non sarà dedotta.

### **Art. 2) LIMITI DI NAVIGAZIONE**

La garanzia assicurativa di cui alla presente Polizza vale per la navigazione effettuata nei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

### **Art. 3) CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE**

L'Assicurato dichiara che l'imbarcazione, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munita di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi ed in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA). 12

### **Art. 4) STIMA**

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice di Navigazione, la valutazione indicata in Polizza si considera come stimata fra le Parti.

### **Art. 5) GIACENZA-ALAGGIO-VARO**

Nella garanzia sono compresi, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione alla Società, i rischi connessi all'alaggio in secca, alla giacenza per normali operazioni di carenaggio ed al successivo varo, purché l'imbarcazione si trovi in cantiere e/o officina con custodia.

### **Art. 6) ANNULLAMENTO POLIZZA PER DISARMO**

Qualora l'imbarcazione soste in porto per un periodo continuativo non inferiore a 2 mesi in disarmo (totale o parziale purché in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima), l'Assicurato avrà la facoltà di chiedere, alla scadenza del secondo mese di disarmo, lo storno della Polizza a decorrere dalla data d'inizio del disarmo.

### **Art. 7) SOVRAPPREMI PER VIAGGI EXTRA**

A richiesta dell'Assicurato la garanzia, prestata con la presente Polizza, può essere estesa ai viaggi che l'imbarcazione dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la stessa risulti classificata anche per detti viaggi e l'Assicurato ne dia di volta in volta preventiva comunicazione alla Società e paghi i relativi sovrappremi prima che i singoli viaggi abbiano inizio.

### **Art. 8) EVENTI SOCIO – POLITICI**

Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti vandalici, da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del quindicesimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

**Art. 9) CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI**

- Institute Radioactive Contamination Chemical, Biological, Bio-Chimical, Electromagnetic Weapons –
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause
- Adeguatezza al riconoscimento elettronico della data
- Asbestos Exclusion Clause
- Clausola Inquinamento

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

In deroga a qualsiasi altra disposizione contenuta nella presente Polizza, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

armi od apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o, in generale, per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche.

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHIMICAL, ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE - 10.11.2003**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel the radioactive, toxic, explosive or the hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being

prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes; any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI**

1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

#### **INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE – 10.11.2003**

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system. 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

#### **ADEGUATEZZA AL RICONOSCIMENTO ELETTRONICO DELLA DATA**

1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche ed i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:

a) deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;

b) qualora i produttori non possono rilasciare o comunque non rilasciano tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/ processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.

2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema;

3) In nessun caso la Società risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema del riconoscimento della data.

4) In nessun caso la Società è obbligata per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica, o raccolta dati.

#### **ESCLUSIONE TOTALE RISCHI DI ASBESTOSI**

E' esclusa dal presente Contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente od indirettamente derivante, seppure in parte, dall'Asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'Asbesto.

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatsoever form or quantity.

CLAUSOLA INQUINAMENTO Si conviene fra le Parti che la presente assicurazione copre – nei termini previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza – anche i danni e le perdite alla nave assicurata direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno alla nave assicurata del quale la Società risponde a termini della presente Polizza. Questa particolare copertura non avrà peraltro efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei Proprietari o dei Gestori della nave assicurata nel prevenire o limitare il danno da inquinamento. Il Comandante, gli Ufficiali, l'Equipaggio ed i Piloti non saranno considerati proprietari agli effetti della presente Clausola ancorché posseggano quote di proprietà della nave assicurata. Il contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa prevista dall'art. 123 D. Lgs. no. 175/95 nonché l'informativa resa all'Interessato ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" esprimendo il consenso al trattamento.

## **SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI**

---

### **Art. 1 – Condizioni di Assicurazione**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1 delle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione Marittima di navi a scafo metallico (ediz. 1972) la copertura viene prestata limitatamente ai danni materiali e diretti conseguenti a:

- incaglio, urto e collisione;
- sommersione limitata ai casi di incaglio, urto e collisione;
- spese e compenso di assistenza e salvataggio;
- recupero del relitto se imposto dalle autorità competenti.

#### **[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2/A ]**

- incendio per il solo motore amovibile

#### **[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2/b ]**

- incendio per tutti i natanti con esclusione del motore amovibile

#### **[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2/c ]**

- incendio per tutti i natanti compreso il motore amovibile

**[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 3 ]**

- furto parziale/totale del motore amovibile

Si precisa inoltre che:

- sono sempre esclusi dalla garanzia le avarie ai motori e loro accessori, all'elica, all'asse portaelica ed ai timoni;
- è esclusa la garanzia ricorso terzi;

**[OPZIONE BASE]**

-agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima;

**[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 4 ]**

-agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente equivalgono a stima e di conseguenza si deroga a quanto previsto dall'art. 31 della Polizza Italiana di Assicurazione

**[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5 ]**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 della Polizza Italiana di Assicurazione (Sez. 3) la valutazione attribuita alla nave comprende anche gli accessori, nonché quanto facente parte delle dotazioni extra purché tali attrezzature vengano espressamente indicate in polizza.

Vengono inoltre inserite in polizza le seguenti clausole:

- Institute radioactive contaminator chemical biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause ed. 10/11/2003;
- Institute cyber attack exclusion clause ed 10/11/2003

## **Art. 2 – Rischi Guerra e Scioperi**

La presente estensione viene prestata nel caso in cui venga riportato il pagamento del Soprappremio sul frontespizio di polizza al tasso netto dello 0,05% da applicare alla somma assicurata (premio minimo 100 euro)

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni a stampa, la garanzia assicurativa viene estesa ai rischi di guerra e scioperi alle condizioni della clausola "Institute War and Strikes Clauses – Hull Ed. 1/11/1995 (di seguito I.W.S.C.) inclusi i danni derivanti da atti vandalici.

La presente copertura è soggetta a disdetta nei modi e termini previsti dalle richiamate clausole, anche in deroga a quanto diversamente previsto in polizza.

Le espressioni “for use only with the new marine policy form” e “this insurance is subject to English law and practice” riportate nelle condizioni “I.W.S.C.” si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana.

### **Art. 3 -Scoperti e franchigie e precisazioni sul valore dell’indennizzo**

#### **[OPZIONE BASE]**

Tutti i reclami, ad esclusione della perdita totale, saranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.

In caso di sostituzione di parti danneggiate rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

L’indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità al momento del sinistro, salvo che sia stato contrattualizzato che il valore assicurato equivale a stima.

#### **[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 6]**

Tutti i reclami, ad esclusione della perdita totale, saranno liquidati senza deduzione di alcuna franchigia.

In caso di sostituzione di parti danneggiate rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

L’indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’unità al momento del sinistro, salvo che sia stato contrattualizzato che il valore assicurato equivale a stima.

### **Art. 4 – Inclusioni/esclusioni di natanti in corso d’anno**

Previo accordo tra le Parti potranno essere inclusi nella presente polizza ulteriori natanti di proprietà del Contraente o dallo stesso detenuti in uso esclusivo a seguito di contratti di leasing, comodato ecc.

Le nuove inclusioni avranno effetto dalla data concordata tra le Parti e il relativo maggior premio verrà corrisposto dal Contraente nei termini previsti dall’art. 4 – Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia, regolazione premio.

Eventuali esclusioni di natanti assicurati in polizza non comporteranno rimborso del premio in corso d’anno ma solamente l’aggiornamento della rata per l’annualità successiva, salva la compensazione parziale/totale dei premi in caso di inclusione/esclusione contestuale in corso d’anno.

### **Art. 5 – Precisazione**

Le clausole di cui alla Sezione 2 “Norme che regolano il contratto in generale” integrano e sostituiscono (ove compatibili) le pari clausole di cui alla Sezione 3 “Condizioni di Assicurazione - Polizza Italiana di assicurazioni marittima di navi a scafo metallico edizione 1972.



## SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

SOMMA COMPLESSIVA ASSICURATA (somma del valore commerciale assicurato per ogni imbarcazione – Sez. 1art. 3 Enti Assicurati)	TASSO PRO MILLE IMPOSTE INCLUSE	PREMIO ANNUO IMPOSTE INCLUSE
€ 215.500,00	‰	€ .....
	SOVRAPPREMIO RISCHIO GUERRA ART. 2 DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	Nessun sovrappremio rischio guerra – rischio non compreso
		€ .....
	TASSO TOTALE IMPOSTE INCLUSE	PREMIO ANNUO TOTALE IMPOSTE INCLUSE
		€ .....

### Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
<b>TOTALE PREMIO</b>	€	.=

### Art.2 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

--	--	--

Il Contraente

---

La Società

---

#### **Art. 4 – Clausole vessatorie**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 1 Foro competente

Sezione 2 Art. 16 Estensione territoriale

Sezione 2 Art. 17 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Sezione 2 Art. 21 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 22 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 4 Art. 1 Condizioni di Assicurazione

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

---